

**Domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli e delle domande di modifica dei disciplinari di produzione. Via libera allo schema di Decreto da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano**

Andrea Squarcia, Oreste Gerini \*

*\* Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Mipaaf*

**PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE**

Rispetto all'attuale disciplina, il Decreto apporta le seguenti principali novità:

- 1) Semplificazione procedurale – E' prevista una maggiore semplificazione delle procedure e del flusso dei relativi documenti ed attestazioni, avvalendosi dei nuovi sistemi informatici messi a disposizione dal Ministero e dall'Unione europea, per consentire ai produttori interessati di ottenere in tempi brevi ed in linea con le loro esigenze produttive e commerciali la valutazione e approvazione delle domande di protezione delle DOP/IGP, nonché l'approvazione delle modifiche dei disciplinari delle denominazioni esistenti, da parte delle amministrazioni competenti (Regione, Ministero, Commissione UE).

La nuova tempistica, che dovrà comunque tener conto dei prescritti tempi di pubblicizzazione delle domande di registrazione e delle proposte di modifica dei disciplinari, può variare sia in relazione alla completezza e correttezza della relativa documentazione, sia in relazione alla presentazione e valutazione di eventuali contenziosi.

Comunque, per domande correttamente presentate ed in assenza di contenziosi, la procedura nazionale si dovrà concludere al massimo in 180 giorni per le domande di protezione di nuove denominazioni e per le modifiche “rilevanti” dei disciplinari, che dovranno essere valutate in sede UE; in 150 giorni per le “modifiche Ordinarie” dei disciplinari che comportano il preventivo parere del Comitato nazionale vini DOP e IGP ed in 120 giorni per le altre “modifiche Ordinarie”, direttamente eseguibili dal competente ufficio del MIPAAF;

- 2) Semplificazione della modulistica: è stata introdotta dal decreto una puntuale modulistica e relative istruzioni per consentire alle associazioni dei produttori interessati (ivi compresi i Consorzi di tutela delle denominazioni dei vini) di presentare con celerità alle competenti Amministrazioni (Regioni e Ministero) le domande e la documentazione prevista, in particolare quella concernente i requisiti di rappresentatività, con modalità compatibili con i sistemi informatici del Ministero e dell'Unione europea;
- 3) Coordinamento con le norme dell'Unione europea – Rispetto al vigente decreto 7 novembre 2012, è stato perseguito un importante coordinamento tra le specifiche norme procedurali nazionali con quelle già previste dalla normativa dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda alcuni principi e tempistiche concernenti la presentazione e la pubblicizzazione delle domande, nonché la successiva valutazione delle stesse domande, ivi compresa l'eventuale procedura di opposizione posta in essere dai soggetti interessati.

Pertanto il decreto appena sdoganato dalla Conferenza costituisce un “testo unico”, nel quale tutti i produttori interessati, nonché gli enti e gli organismi preposti alla gestione ed ai controlli dei vini DOP e IGP, possono utilmente ritrovare in maniera organica, per tutte le fasi procedurali e le

possibili casistiche, il quadro completo delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea, evitando i consueti rinvii ad altre norme, rendendo così più agevole la lettura e la comprensione le disposizioni normative.

4) Migliore collaborazione con le Regioni e le Province autonome – Nell'ambito della procedura preliminare regionale di valutazione delle domande di protezione di nuove DOP/IGP o di modifica dei disciplinari, è stata espressamente prevista, rispetto al vigente decreto, la collaborazione tra il Ministero e la competente Regione o Provincia autonoma, qualora se ne ravvisi la necessità, in particolare per approfondire taluni aspetti tecnico-normativi o per valutare eventuali osservazioni pervenute da parte di soggetti interessati del relativo territorio. Tale collaborazione consentirà successivamente una migliore e più celere procedura da parte del Ministero.

5) Migliore definizione del ruolo del Comitato nazionale vini DOP e IGP – E' stato meglio definito e riaffermato, rispetto al vigente DM 7 novembre 2012, il ruolo del Comitato nazionale vini DOP e IGP, nell'apposito articolo 21 del Decreto che commentiamo.

In tal senso, sono state riaffermate le funzioni propositive e consultive nei confronti del MIPAAF del Comitato, funzioni previste dall'articolo 40, comma 1, della L. n. 238/2016, concernenti lo studio e l'approfondimento di specifici aspetti tecnico-scientifici connessi alla tutela e alla valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP, con particolare riguardo agli aspetti emergenti in ambito nazionale ed internazionale.

Inoltre, in relazione alle funzioni consultive, le nuove disposizioni chiamano il Comitato ad esprimere al Ministero, entro 30 giorni dalla richiesta, il proprio parere nella fase di esame delle domande di registrazione di nuove DOP o IGP, delle domande di "modifiche dell'Unione" dei disciplinari e delle domande di "modifiche Ordinarie" dei disciplinari, qualora le stesse comportino un impatto significativo sull'assetto produttivo e sulla reputazione delle relative denominazioni, anche in relazione al contesto vitivinicolo di qualità macro regionale o nazionale, nonché delle domande di riconoscimento di nuove menzioni tradizionali.

## **ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO**

A seguito del via libera della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il decreto, sarà quanto prima formalizzato con la firma dell'On.le Ministro ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il provvedimento costituirà per molto tempo un utile strumento di lavoro per tutti gli operatori del settore, in particolare in vista dei futuri adeguamenti dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, nonché delle Menzioni Tradizionali, che, pur nella salvaguardia della consolidata tradizione legata alle specificità territoriali, dovranno tener conto delle nuove situazioni tecnico-produttive e commerciali, anche in relazione alle emergenze di carattere ambientale e fitosanitario.